



DELIBERA N.	31
SEDUTA N.	10
DATA	15/12/2020

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **Revoca deliberazione n. 910/221 del 30 giugno 2020.
Rideterminazione delle risorse del Fondo 2020 per la retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente
dell'Assemblea legislativa regionale**

Il 15 dicembre 2020 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Luca Serfilippi	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Maria Rosa Zampa** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: Revoca deliberazione n. 910/221 del 30 giugno 2020. Rideterminazione delle risorse del Fondo 2020 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente della Posizione di Funzione "Organizzazione e personale", che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

VISTA l'attestazione in ordine alla regolarità contabile del responsabile della posizione organizzativa "Risorse finanziarie" prevista dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di revocare la propria deliberazione n.910/221 del 30 giugno 2020 (Determinazione delle risorse del Fondo 2020 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale);
2. di rideterminare in riduzione l'ammontare delle risorse del Fondo 2020 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale, in misura pari ad euro 317.595,79 al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP, in esito alle risultanze del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2019, espresso dalla Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti;



3. di demandare alla contrattazione decentrata integrativa i criteri di ripartizione e di destinazione delle risorse del Fondo di cui al punto 2.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Maria Rosa Zampa

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento:

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016). Articolo 1, comma 236;
- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Articolo 9, comma 2 bis;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Articolo 1, comma 2;
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) Allegato 4/2 punto 5.2;
- decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Articolo 23, comma 2;
- legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale). Tabella A allegata;
- legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010). Articolo 12, comma 4;
- legge regionale 31 ottobre 2011 n. 20 (Assestamento di bilancio 2011). Articolo 26, comma 4;
- legge regionale 19 gennaio 2012 n.1 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 "Assestamento di Bilancio 2011"). Articolo 26, comma 4;
- legge regionale 10 marzo 2016, n.4 (Disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici assembleari. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14, alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 e alla legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22). Articolo 7 e articolo 10, comma 4;
- deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per il Veneto n. 263/PAR/2016;
- deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia n. 51/2016/PAR;
- deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per il Lazio n. 7/2019/PAR;
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 197/40 del 30 marzo 2016 (Riadozione dell'atto di organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa regionale.)
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 434/69 del 6 dicembre 2016 (Determinazione delle risorse del Fondo 2016 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 619/117 del 23 gennaio 2018 (Riadozione dell'atto di organizzazione degli uffici del Consiglio - Assemblea legislativa regionale);
- decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa n. 16 del 31 marzo 2016 (l.r. n. 14/2003 - Nomina del Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale);



- decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa n. 8 del 22 dicembre 2017 (l.r. n. 14/2003 - Nomina del Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale)
- decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa n. 4 del 21 maggio 2019 (Nomina del Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale. Articolo 7, commi 1 e 2 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);
- Contratto collettivo nazionale del lavoro area della dirigenza, sottoscritto il 23 dicembre 1999. Articolo 26 comma 3 e articolo 27, comma 5;
- Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali (Area II) triennio 2016-2018, sottoscritto il 3 agosto 2010;
- legge regionale 3 dicembre 2020, n. 48 (Rendiconto generale della Regione per l'anno 2019).

Motivazione:

Con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.910/221 del 30 giugno 2020 è stato determinato l'ammontare delle risorse del Fondo 2020 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale. Qui di seguito si richiama e rinnova l'istruttoria in base alla quale è stata assunta la suddetta deliberazione n.910/2020.

Premesso che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa passa attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: individuazione a bilancio delle risorse, costituzione del fondo e ripartizione del fondo mediante contratto decentrato integrativo, si evidenzia in primo luogo che l'atto di costituzione del fondo è idoneo ad imprimere vincolo contabile alle relative risorse.

In proposito, l'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sancisce, al punto 5.2, che nelle more della sottoscrizione della contrattazione decentrata integrativa, sulla base della formale deliberazione di costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo medesimo risultano definitivamente vincolate. Sul punto convergono, tra gli altri, i pareri espressi dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti del Veneto (delibera 263/PAR/2016), del Friuli Venezia Giulia (delibera 51/2016/ PAR) e del Lazio (delibera 7/2019/PAR).

Al fine di dar conto dell'istruttoria seguita per la determinazione del Fondo delle risorse del 2020 destinate a finanziare il contratto decentrato integrativo del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale, si dà atto qui di seguito della ricostruzione delle disposizioni legislative da applicarsi.

Innanzitutto si precisa che l'ammontare delle risorse destinate a finanziare il salario accessorio, determinato dai contratti nazionali dei relativi comparti, è stato nel tempo sottoposto a limiti per effetto di specifiche disposizioni di legge:

1. dapprima, l'articolo 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 disponeva che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. A detta norma rinvia il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 2011 n. 20 (Assestamento di bilancio 2011), successivamente modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2012 n.1, il quale, peraltro, in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa per il personale ed al fine di assicurare la continuità dei servizi dell'Assemblea legislativa dispone che il suddetto fondo è



rideterminato in riduzione rispetto all'importo stabilito dal comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 16/2010, in euro 364.153,20, al netto degli oneri riflessi;

2. successivamente, è intervenuto l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) a norma del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; infine l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 ha abrogato la disposizione legislativa di cui al punto 2 ed ha statuito che, nelle more della convergenza operata, per ogni comparto o area di contrattazione, dalla contrattazione collettiva nazionale dei trattamenti economici accessori mediante la differenziata distribuzione al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

A quanto detto si aggiunge che nello specifico contesto organizzativo dell'Assemblea legislativa regionale, le modifiche introdotte dall'articolo 7 della legge regionale 10 marzo 2016, n.4 hanno avuto effetti diretti sulla determinazione delle risorse del Fondo contrattuale 2016 del personale dirigente in quanto, in attuazione dell'articolo 7 su citato, al fine di procedere al riordino dell'assetto organizzativo della dirigenza generale dell'Assemblea legislativa regionale, la figura del Segretario generale, introdotta dalla stessa legge, è stata qualificata come una struttura organizzativa di massima responsabilità ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 dicembre 1999 e fatta confluire nella dotazione organica della dirigenza, la quale resta tuttavia determinata nella misura prevista dalla Tabella A allegata alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale).

La stessa norma ha disposto, inoltre, che, a seguito dell'attuazione del processo di riordino, si procede agli adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 3, del medesimo contratto collettivo, in modo tale da prevedere, quale limite alla rideterminazione del Fondo per le indennità di posizione e di risultato del personale dirigente, una spesa annuale per la Regione comunque inferiore a quella derivante dalla somma delle risorse di tale Fondo nel 2014 e delle somme destinate alla copertura del trattamento economico del direttore generale, poste a carico del bilancio regionale del medesimo anno e che, in sede di prima applicazione, le indennità di posizione e di risultato del soggetto cui viene attribuito l'incarico di Segretario generale sono provvisoriamente definite sulla base del migliore trattamento riservato ai dirigenti dei servizi assembleari e sono a carico del Fondo per la remunerazione di tali indennità come individuato alla data di entrata in vigore della medesima legge, stabilendo il termine di due mesi per procedere all'adeguamento del Fondo e al conguaglio del trattamento economico spettante al Segretario generale.

Di fatto in applicazione della suddetta disposizione:

- a) sono state apportate le seguenti variazioni compensative al bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale 2016/2018: riduzione di euro 68.000,00 per l'anno 2016 ed euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 10 "Risorse umane" e corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 - programma 01 "Organi istituzionali" del medesimo bilancio relativi al Fondo per le indennità di posizione e di risultato della dirigenza (articolo 10, comma 4 della legge regionale 4/2016);



- b) il limite alla determinazione del Fondo risulta pari alla somma di euro 364.153,20 (relativa al Fondo 2014) e di euro 176.400,00 (relativa al trattamento economico previsto per il direttore generale e posto a carico del bilancio regionale del medesimo anno) e corrispondente in euro 540.553,20.

L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 434/69 del 6 dicembre 2016, ha, quindi, determinato in euro 431.653,20 l'ammontare delle risorse del Fondo 2016 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente e, con deliberazione n.197/40 del 30 marzo 2016, ha definito la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti delle strutture dell'Assemblea legislativa regionale; valori confermati con deliberazione n. 619/117 del 23 gennaio 2018.

L'ammontare complessivo di tali importi, con riferimento agli incarichi conferiti, determina l'esito della ripartizione del Fondo in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Per ciò che attiene alla retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del Segretario generale il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, con decreto n. 16 del 31 marzo 2016, di nomina del Segretario generale ha stabilito, per tale incarico una retribuzione annua di posizione di euro 75.000 ed una retribuzione annua di risultato massima di euro 15.000,00. I medesimi importi sono, poi, stati confermati per la nomina del Segretario generale, effettuata con decreto n. 8 del 22 dicembre 2017, e per quella effettuata con decreto n. 4 del 21 maggio 2019.

In conclusione il Fondo 2020 così come determinato dalla deliberazione n. 910/221 del 30 giugno 2020, ammonta ad euro 454.153,20, pari all'importo dello stesso negli anni 2019, 2018 e 2017 (quest'ultimo determinato, così come evidenziato dalla Corte dei Conti, con riferimento alla cifra del 2016, integrata di euro 22.500,00; quale differenza tra i 90.000,00 euro previsti per l'intero anno e i 67.500,00 già inseriti nel Fondo 2016).

In data 24 settembre 2020 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha pronunciato il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione per l'anno 2019 nel corso del quale ha espressamente dichiarato: (...) *Con riguardo alla gestione del personale e alla relativa spesa, l'analisi ha evidenziato un quadro generale sostanzialmente positivo, con alcune criticità illustrate nella relazione.(...) Il fondo destinato alla remunerazione della retribuzione accessoria del personale dirigente dell'Assemblea, in relazione ai vincoli posti dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, e Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche | Parificazione rendiconto 2019 22 dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, non ha subito le decurtazioni previste dalla disciplina vigente, nonostante le cessazioni intervenute nel periodo successivo al 2011. Pur considerando che, similmente a quanto già avvenuto nei precedenti esercizi, anche per il 2019 le economie registrate alla fine dell'anno non sono state riportate in incremento del fondo dell'anno successivo, si raccomanda di adeguarsi alla indicata interpretazione della normativa in esame, come già segnalato nei precedenti giudizi di parifica.*

In merito si precisa che la vicenda è già stata oggetto di attenzione nei precedenti giudizi di parificazione, nei quali, tuttavia, la medesima Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha sempre dato atto che, assunta dall'Assemblea legislativa regionale una diversa interpretazione delle norme di riferimento, comunque si realizzavano sostanziali risparmi di spesa, analoghi a quelli perseguiti dalla normativa statale. Differentemente, invece, è stato l'approccio nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Marche 2019: svolta una specifica istruttoria, ha raccomandato un'attuazione conforme al dato letterale della norma statale. Il Procuratore ha convenuto su tale posizione e ha paventato, ancorché si siano realizzati dei risparmi di spesa, il configurarsi di un danno causato dall'indebito vincolo temporaneo di risorse pubbliche.

Per estrema chiarezza, qui di seguito, si dà rispettivamente evidenza:

- A. della richiesta della Corte dei Conti in occasione delle verifiche preliminari al giudizio di parificazione di interesse



DELIBERA N. 31

SEDUTA N. 10

DATA 15/12/2020

pag.
7

- B. della risposta fornita dall'Amministrazione;
- C. della posizione finale espressa dal Procuratore generale e dalla Sezione regionale di controllo.

A) La Corte dei Conti in occasione delle verifiche preliminari al giudizio di parificazione ha formulato la seguente richiesta: *Con riferimento alla decurtazione del fondo della dirigenza del Consiglio, di cui all'art. 9 comma 2bis del d.l. 78/2010, risulterebbe che l'amministrazione non ha provveduto alla stessa sulla base dell'interpretazione della circolare della Conferenza delle regioni n. 11/116/CR/C1. Si chiede di conoscere l'importo che sarebbe stato determinato ai fini della predetta decurtazione, ove si fosse tenuto conto delle cessazioni dal servizio nel periodo di riferimento per l'applicazione;*

B) alla suddetta richiesta l'Assemblea legislativa regionale ha dato riscontro con nota n.3232 del 28 maggio 2020, confermando che *In merito a quanto richiesto sulla decurtazione del fondo della dirigenza dell'Assemblea legislativa regionale, di cui all'articolo 9, comma 2bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, si rappresenta che l'Assemblea legislativa regionale si è puntualmente attenuta a quanto indicato nella circolare della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 11/116/CR/C1 (Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 178 in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del Servizio sanitario nazionale convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), di cui si riporta qui di seguito stralcio:(...)1) il riferimento temporale di applicazione: la riduzione dei fondi si applica già dal 2011, con riferimento alla riduzione nell'anno del personale in servizio; questa non potrà che essere conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza del medesimo al 1° gennaio, distinguendo tra categorie e dirigenza e tenendo conto delle eventuali unità ancora da assumere di competenza, nell'ambito del programma triennale – piano occupazione annuale; inoltre nel calcolo dell'entità annuale di riduzione delle risorse si dovrà tener conto della data di cessazione del personale fuoriuscito, in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno di cessazione, operando pertanto una riduzione in termini di rateo da effettuarsi entro il 31 dicembre, in ogni caso preventivamente all'erogazione nell'anno successivo del quantum spettante con riferimento all'anno di competenza precedente. Il primo automatismo in termini di riduzione di quote annuali intere va applicato alle risorse dell'anno 2012 (per la parte rimanente rispetto al rateo già decurtato), con riferimento alla riduzione del personale in servizio avvenuta nel corso del 2011, il secondo alle risorse dell'anno 2013, con riferimento alle cessazioni del 2012, ed il terzo alle risorse dell'anno 2014, in relazione alle cessazioni del 2013; 2) individuazione delle voci accessorie da ridurre: vanno decurtate le risorse destinate alla corresponsione di tutti gli elementi retributivi accessori, con esclusione: - degli importi relativi alla retribuzione di posizione per gli incarichi dirigenziali poiché rientrano nell'esercizio delle prerogative di organizzazione degli uffici a garanzia dell'ordinario funzionamento delle amministrazioni;(...)*

Si ricorda poi che la questione era già stata segnalata all'interno della Relazione sulla verifica amministrativo – contabile presso la Regione Marche eseguita, dal 7 ottobre al 7 novembre 2013, dal Servizio ispettivo della Ragioneria dello Stato il Servizio, il quale preso atto della linea interpretativa assunta dal Consiglio regionale in applicazione dei criteri individuati nella circolare n. 11/116/CR05/C1 della Conferenza delle Regioni *posizione e risultato, secondo la quale il fondo per il trattamento accessorio non dovrebbe essere ridotto, pur al cessare di dirigenti, qualora la relativa posizione non venga soppressa, affermava che:*

Tale linea interpretativa rischierebbe di privare di ogni effetto sui fondi dirigenziali l'art.9, c. 2-bis, senonché la DUP 931/112 quantifica il risparmio nella gestione del fondo contrattuale 2011 (€ 191.725,60), derivante dalle vacanze dei posti dirigenziali e dalle modifiche organizzative intervenute, e, in luogo di portarlo ad incremento del fondo 2012 e distribuirlo ai dirigenti sotto forma retribuzione di risultato, lo riversa alla Giunta quale economia. In sostanza, il fondo effettivamente distribuito ai dirigenti sotto forma di retribuzione di posizione e di risultato nel 2011 ammonta a soli € 250.623 e quello 2012 ad € 178.578, senza gli ulteriori incrementi derivanti dai risparmi dell'anno precedente. Il risultato sostanziale è analogo a quello che deriverebbe da una riduzione del fondo disponibile.(...)

Ricordato quanto sopra riassunto, al fine di dar conto puntualmente, di quanto l'operato dell'Amministrazione assembleare nel caso di specie della quantificazione del fondo di contrattazione integrativa della dirigenza,



risultati sostanzialmente rispettoso della ratio delle disposizioni dettate dallo Stato per il contenimento della spesa del personale delle pubbliche amministrazioni si fa presente che, qualora si fosse operata la decurtazione con riferimento alla dinamica dei dirigenti cessati, senza alcuna considerazione delle indicazioni rese dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'esito sulla consistenza dei fondi sarebbe stato, secondo i criteri dettati dalla Circolare della Ragioneria dello Stato n.12 del 15 aprile 2011, quello rappresentato nella seguente tabella:

2010						fondo	364.153,20
gen	dic	MEDIA				Riduzioni	
9	7	8					
2011							
gen	dic	MEDIA	riduz			68.278,73	
7	6	6,5	81,25%	18,75%		295.874,48	
2012							
gen	dic	MEDIA				113.797,88	
6	5	5,5	68,75%	31,25%		250.355,33	
2013							
gen	dic	MEDIA				136.557,45	
5	5	5	62,50%	37,50%		227.595,75	

Come emerge dai dati rappresentati:

- 1) il fondo del 2011, se applicate le riduzioni, sarebbe risultato pari ad euro 295.874,48, con una riduzione rispetto al 2010 pari ad euro 68.278,73, mentre nell'anno 2011, pur non applicate le riduzioni, il fondo effettivamente distribuito, a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, è stato di euro 250.623,00;
 - 2) il fondo del 2012, se applicate le riduzioni, sarebbe risultato pari ad euro 250.355,33, con una riduzione rispetto al 2010 pari ad euro 113.797,88, mentre nell'anno 2012 il fondo effettivamente distribuito, a titolo di retribuzione di posizione e di risultato, è stato di euro 178.578,00;
 - 3) il fondo del 2013 se applicate le riduzioni, sarebbe risultato pari ad euro 227.595,75, con una riduzione rispetto al 2010 pari ad euro 136.557,45, mentre nell'anno 2013 il fondo effettivamente distribuito, a titolo di retribuzione di posizione e risultato, è stato invece pari ad euro 176.200,00.
- Nel periodo preso in considerazione, quindi, il fondo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato distribuito ai dirigenti assembleari risulta essere inferiore a quello che si sarebbe determinato con le richiamate riduzioni e, per di più, le economie registrate, e non distribuite, sono state superiori alle riduzioni che si sarebbe preteso di applicare al fondo.
- 4) Tale posizione, peraltro, è stata ribadita dall'Amministrazione assembleare in sede di audizione preliminare al giudizio di parificazione con i magistrati della Sezione regionale di controllo e con il Procuratore;

C) infine il Procuratore generale, in sede di requisitoria orale nel corso del giudizio di parificazione, si è espresso nei termini seguenti: (...) *il Contratto decentrato integrativo del Personale della Dirigenza della Assemblea Legislativa, sottoscritto il 26 novembre 2019; la determinazione del relativo Fondo ex articolo 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 è quantificata, nella Relazione della Sezione di controllo, in euro 454.153,20 commisurati all'importo dell'anno 2014 (euro 364.153,20) incrementato di euro 90.000,00 destinati alla retribuzione di posizione e di risultato del Segretario generale; per quanto riguarda le decurtazioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, non è stata effettuata alcuna decurtazione; come evidenziato in occasione dei giudizi di parifica precedenti, pur essendovi state due cessazioni (di cui una intervenuta nel 2011 relativa al Dirigente della Posizione Autorità indipendenti; una nel 2012 relativa al*



Dirigente dell'Area Servizi Assembleari), l'Amministrazione ha omesso di operare qualsiasi taglio sulla base dei contenuti della sopra richiamata Circolare interpretativa della Conferenza Stato Regioni; con nota prot. 3232 del 28 maggio 2020, il Consiglio Regionale ha fornito dimostrazione del rispetto del limite di legge, per gli anni dal 2011 al 2013, pur considerata la predetta decurtazione dello specifico Fondo nonché ha dichiarato il rispetto dello stesso anche con riferimento "al periodo preso in considerazione"; la Sezione, nell'annotare che la Giunta ha optato per l'interpretazione più aderente all'ordinamento, considerato che similmente a quanto già avvenuto nei precedenti esercizi anche per l'anno 2019 le economie di fine esercizio non sono state riportate in incremento del Fondo dell'anno successivo, ha raccomandato al Consiglio "di adeguarsi alla già indicata interpretazione normativa, più aderente al dato letterale, come già segnalato nei precedenti giudizi di parifica". Aderisce questa Procura regionale al rilievo della Sezione di controllo annotando che anche il solo indebito vincolo temporaneo di risorse pubbliche - ancorché poi non utilizzate - si traduce in un danno per mancata destinazione delle stesse a finalità di pubblica utilità.

In conclusione tutta la vicenda è illustrata tecnicamente e sottoposta al vaglio decisionale dell'Ufficio di presidenza il quale, con determinazione e verbale n. 38 dell'11 novembre 2020, ha deciso di accogliere la raccomandazione formulata dalla Corte dei Conti e di ridurre il fondo delle risorse decentrate per il personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale di una quota pari ad euro 136.557,45, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali e di demandare alla Posizione di funzione "Organizzazione e personale" gli adempimenti conseguenti.

In data 12 dicembre 2020 si è tenuto il previsto confronto con le organizzazioni sindacali che si sono espresse favorevolmente all'intervento di decurtazione del fondo in accoglimento frills posizione ribadita dalla Corte dei Conti.

A questo punto si procede alla riduzione dell'ammontare del Fondo della dirigenza, secondo i criteri indicati dalla Circolare della Ragioneria dello Stato n.12 del 15 aprile 2011.

L'ammontare della riduzione, così come già esposto nell'ambito delle verifiche preliminari al giudizio di parificazione al Rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2019, da applicare al fondo è pari ad euro 136.557,45.

La consistenza del Fondo in esito a tale riduzione è pari ad euro **317.595,79** ed è quella rappresentata nella seguente tabella:



Fondo 2020										L.R. 14/03	Divisione fondo Giunta Consiglio		
Totale Fondo 2003										A+B-C	299.000,00	DUP 1631/12 del 3/103/2004	
Risorse aggiuntive Consiglio											3.000,00		
Risorse Anno 2004											302.000,00	DUP 1669/145 del 28.4.04	
Anno 2005										(conferma 2004)	302.000,00	DUP 2027/175 del 9.2.05	
Risorse aggiuntive ex art. 26/3c										anno 2005	10.235,04	DUP 24124 del 13.12.2005	
Incremento Dirigenti Anno 2002 (520'7) art. 23 1c CCNL 22.0106										Biennio Ec 2002/03	3.640,00		
166% M.S.01 art. 23 3c. CCNL 22.0106										Biennio Ec 2002/03	10.644,78		
Art. 26 1c lett. g recupero quote cessati										risp. dirigenti cessati	Anno 2005	3.360,24	(urbani - marchini)
Incremento Dirigenti Anno 2004 (572'7) CCNL 04-05 art. 4 1c 14.5.2007										Biennio Ec 2004/05	4.004,00		
Incremento Dirigenti Anno 2005 (1144-572'6) CCNL 04-05 art. 4 1c 14.5.2007										Biennio Ec 2004/05	3.432,00		
0,89% M.S.03 CCNL 04-05 art. 4 1c 14.5.2007										Biennio Ec 2004/05	5.461,78		
art. 16 1c 478,4'7 incr. pos.										CCNL 06/07 art. 16 1c 22.2.2010	Biennio Ec 2006/07	3.348,80	
art. 5 1c 611,00'7 incr. Posiz										CCNL 08/09 art. 5 1c 3.8.2010	Biennio Ec 2008/09	4.277,00	
art. 5/5c	art. 5 4c	0,73 MS 07	CCNL 08/09 art. 5 4c 3.8.2010			Biennio Ec 2008/09	destinata alla retr di risultato			4.701,47			
art. 5/5c	art. 16 4c	CCNL 06/07	CCNL 06/09 art. 5 c 3.8.2010			arretrato anno 2008	destinata alla retr di risultato			9.048,38			
Totale											364.153,24		
TOTALE FONDO 2014											364.153,24		
Fondo 2015											364.153,24	A	
Integrazione articolo 7, comma 2 L.R. 4/2016 e decreto Presidente Ufficio di Presidenza n. 16/2016											67.500,00	anno 2016	
Integrazione articolo 7, comma 2 L.R. 4/2016 e decreto Presidente Ufficio di Presidenza n. 16/2016											22.500,00	anno 2017	
										Totale1	90.000,00	B	
										TOTALE	454.153,24	(A+B)	
										riduzione	136.557,45		
Giudizio di parifica 2020										Fondo anno 2020 totale	317.595,79	Fondo anno 2016	
										Rideterminato in riduzione		431.653,24	
												Fondo anno 2017	
												454.153,24	
												Fondo anno 2018	
												454.153,24	
												Fondo anno 2019	
												454.153,24	

Il medesimo Fondo troverà copertura per il personale a tempo indeterminato e determinato rispettivamente nei capitoli 110102/2 e 110102/3, nonché per gli oneri, pari ad euro 75.587,80, e l'IRAP, pari ad euro 26.995,64 rispettivamente, nei capitoli 110102/7 e 110102/8, del bilancio 2020. Gli impegni saranno assunti contestualmente al perfezionarsi delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto decentrato integrativo.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione.

Il responsabile del procedimento
Fabio Stronati



DELIBERA N. 31

SEDUTA N. 10

DATA 15/12/2020

pag.
11

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che alla data del 15 dicembre 2020 nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2020 è previsto lo stanziamento a copertura degli impegni che saranno assunti al perfezionarsi delle obbligazioni che derivano dalla stipula del contratto decentrato integrativo.

Il Responsabile della Posizione organizzativa
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

PARERE DEL DIRIGENTE COMPETENTE

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Determinazione delle risorse del Fondo 2020 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale dirigente dell'Assemblea legislativa regionale" in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente della Posizione di Funzione
Organizzazione e Personale
Fabio Stronati

La presente deliberazione si compone di 11 pagine.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Maria Rosa Zampa